

**Contributi** - Opposizione ad avviso di addebito - Contestazioni avverso irregolarità formali dell'avviso di addebito - Equiparabilità ad opposizione agli atti esecutivi - Proposizione oltre il termine di 20 giorni - Inammissibilità.

**Corte di Appello di Torino 11.8.2014 n. 702 - Pres. Girolami - Rel. Milani - S.C.P. (Avv. Giolitti, Agosto) - INPS SCCI S.p.a. (Avv.ti Borla, Capiello).**

*Ove sia dedotta l'irregolarità formale dell'avviso di addebito, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46/99 e non l'art. 24 del medesimo decreto.*

**FATTO** - Con ricorso diretto al Tribunale di Cuneo e depositato in data 17.7.2012, la S.C.P. evocava in giudizio l'INPS e proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33720120000762565000, notificato in data 7.6.2012 con il quale le era stato ingiunto di pagare all'INPS l'importo di euro 17.794,73, a titolo di contributi e somme aggiuntive afferenti al periodo 1.1.2009 - 31.7.2010.

Evidenziando che l'avviso di addebito era stato preceduto dalla notifica (in data 6.12.2001), del verbale di accertamento INPS del 28.11.2011, impugnava l'avviso di addebito per difetto di motivazione (con riferimento all'art. 3, L. n. 241/90), rilevando che né da detto provvedimento, né dal precedente verbale di accertamento era dato comprendere le ragioni ed i titoli della pretesa contributiva dell'Istituto. Chiedeva quindi in via conclusiva la revoca e/o la declaratoria di illegittimità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito "*con riserva di integrare le difese, visto il contenuto della comparsa INPS*".

L'INPS, costituendosi ritualmente, chiedeva la reiezione dell'opposizione e la conferma della cartella opposta, evidenziando che la pretesa contributiva derivava dalla circostanza per cui la ricorrente aveva applicato, per il computo dei contributi dovuti per i soci lavoratori, i minimi previsti dal C.C.N.L. UNCI, anziché quelli stabiliti dal C.C.N.L. Pulizie stipulato da Legacoop-Concooperative/Cgil-Cisl-Uil, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 L. n. 142/01 e dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248/07; le ragioni della pretesa erano evidenziate nel verbale ispettivo 8.5.2011 redatto dai funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo al quale rinviava esplicitamente il verbale di accertamento del 28.11.2011 citato dalla stessa ricorrente in opposizione. All'udienza fissata la difesa dell'opponente chiedeva di integrare le proprie difese (mediante deposito di memoria e documenti ed indicazioni di testi) alla luce di quanto esposto dall'INPS in sede di costituzione; la difesa dell'Istituto si opponeva. Il giudice si riservava di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della documentazione di parte ricorrente, riteneva necessario affrontare preliminarmente l'eccezione di nullità dell'avviso di

addebito prospettato dalla Cooperativa, invitava alla discussione sul punto e all'esito, con sentenza 21.5.2013 respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.

Avverso detta sentenza ha interposto appello la S.C.P. con ricorso depositato in data 21.11.2013 chiedendone in via principale l'integrale riforma con riproposizione delle domande prospettate in primo grado, insistendo, in via subordinata, sulla domanda diretta ad essere rimessa in termini per integrare le proprie difese come da memoria 13.11.2012 già offerta al giudice di primo grado ed ora all'attenzione della Corte.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 18.6.2014, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

DIRITTO - Il giudice di primo grado ha respinto le ragioni della ricorrente con le seguenti argomentazioni:

- considerato che nel ricorso la ricorrente si è limitata a svolgere contestazioni in ordine alla carenza di motivazione dell'avviso di addebito, l'atto introduttivo è riconducibile alla fattispecie processuale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., che deve avvenire nel termine di 20 giorni dalla notifica; i principi giurisprudenziali espressi sul punto con riferimento alla cartella esattoriale trovano applicazione anche per l'avviso di addebito, nei confronti del quale sono proponibili le stesse impugnazioni giudiziali previste per la cartella (art. 30, D.L. n. 78/10, conv. con L. n. 122/10);
- dal momento che l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 20 giorni previsto, risulta inammissibile l'eccezione sulla regolarità formale dell'avviso di addebito;
- neppure è possibile prendere in esame le tardive difese di merito prospettate dalla Cooperativa solo in udienza dopo la costituzione dell'INPS;
- infatti il giudizio di opposizione per motivi di merito e quello di opposizione agli atti esecutivi per questioni di regolarità formale della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito sono procedimenti autonomi ed alternativi, per cui il ricorso che contenga unicamente contestazioni formali non è idoneo a ribaltare sull'INPS l'onere di provare nel merito i fatti costitutivi posti alla base della pretesa.

Con un primo motivo la S.C.P. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha ritenuta decaduta, osservando che l'avviso di addebito non conteneva l'indicazione del termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi.

Il motivo non è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è espressa in tema di opposizione a cartella esattoriale (ma le argomentazioni possono essere estese ed utilizzate anche nell'opposizione ad avviso di addebito), evidenziando che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/73, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46/99 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella (venti giorni dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 35/05, conv. con L. n. 80/05 n.d.e.), e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata" (cfr. Cass. Sez. Lav. 24.10.2008 n. 25757). Con un secondo motivo l'appellante osserva che con il ricorso in opposizione si contestava sia la regolarità formale dell'avviso di addebito, sia il merito della pretesa dell'INPS, rinviando solo le ulteriori difese al momento in cui l'Istituto avesse chiarito a quali titoli si riferisse la richiesta contributiva, dal momento che il riferimento al verbale ispettivo non era contenuto nell'avviso di addebito.

Il motivo non è fondato.

Si deve innanzitutto convenire con le argomentazioni del giudice di primo grado che, sulla base della lettura del ricorso introduttivo, ne ha dedotto unicamente censure formali avverso l'avviso di addebito notificato alla S.C.P. (con particolare riferimento alla carenza di motivazione dell'atto); pertanto, a fronte della richiesta formulata nel corso del procedimento (alla prima udienza) da parte della difesa della Cooperativa di "integrare" gli atti di causa al fine di replicare nel merito alle ragioni prospettate dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva, il Tribunale ha correttamente osservato che l'azione di opposizione agli atti esecutivi e quella di merito sono tra loro alternative ed autonome, per cui, scelta la via dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (peraltro nel caso di specie proposta tardivamente), non è possibile trasformare tale azione in una diversa azione di merito non proposta (orientamento già espresso da questa corte con la sent. n. 983/11 (1), R.G. 571/10 - citata dal primo giudice - sulla scorta di Cass. n. 21793/10).

Tanto premesso, anche volendo ammettere che la disamina giudiziale dovesse (debba) estendersi al merito, non si può comunque pervenire ad una soluzione favorevole all'appellante con riferimento agli oneri di allegazione e di non contestazione. Invero con il ricorso introduttivo la S.C.P., dopo avere rilevato che l'avviso di addebito opposto si riferiva al verbale ispettivo INPS del 28.11.2011, ha argomentato che né dall'avviso di addebito, né dal citato verbale ispettivo è possibile trarre le ragioni della pretesa contributiva dell'Istituto, e si è quindi riservata di prospettare ulteriori difese (e produrre documenti) all'esito della costituzione dell'INPS, sul quale ricade l'onere della prova della pretesa contributiva.

Ora, se le considerazioni relative alla ripartizione dell'onere della prova sono in linea generale ineccepibili, appaiono del tutto erronee le argomentazioni circa l'impossibilità per la S.C.P. di conoscere preventivamente le ragioni della pretesa dell'Istituto.

Se infatti l'avviso di addebito notificato in data 7.6.2012 ed il verbale di accertamento INPS del 28.11.2011 (citato nell'avviso di addebito) si limitano ad evidenziare una pretesa di euro 17.794,73 a titolo di contributi e sanzioni relativa al periodo dicembre 2009 - luglio 2010, lo stesso verbale di accertamento 28.11.2011 evidenzia che "Il presente accertamento trae origine dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. CN545/2011-23-01 del 09/05/2011 redatto da funzionari ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo ed assunto agli atti di questa Sede con protocollo n. INPS.2700.01/06/2011.0055641 del 01/06/2011" (doc. 2 coop. pag. 2).

Dal verbale di accertamento della DPL, ritualmente prodotto dall'INPS (doc. 1) si deduce chiaramente l'origine della pretesa contributiva di cui è causa, ed attinente alla circostanza per cui la Cooperativa aveva applicato, per il computo dei contributi dovuti per i soci lavoratori, i minimi previsti dal C.C.N.L. UNCI, anziché quelli stabiliti dal C.C.N.L. Pulizie stipulato da Legacoop-Concooperative/Cgil-Cisl-Uil, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 L. n. 142/01 e dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248/07. Sulla base di tali premesse, con riferimento ai principi desunti dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e con riferimento al carattere "circolare" degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, la Cooperativa doveva prendere posizione e contestare la pretesa contributiva con riferimento agli elementi conosciuti o comunque conoscibili. L'aver limitato le difese ad una scelta di attesa delle deduzioni dell'INPS comporta un sostanziale riconoscimento delle ragioni poste alla base della pretesa contributiva dell'Istituto, con conseguente inammissibilità dell'istanza, svolta solo nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado, e diretta a prospettare nel merito controdeduzioni e produzione documentali (cfr. Cass. Sez. Un. 17.6.2004 n. 11353). Per le

considerazioni espone l'appello va respinto. Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv. 2011, p. 222